

DELIBERA N. 9/14/CONS

MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E LA FONDAZIONE UGO BORDONI

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 9 gennaio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997 n. 249 concernente “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO l’articolo 1, comma 13, della menzionata legge che prevede “Nell’esplicazione delle funzioni l’Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza”;

VISTA la legge 16 gennaio 2003 n. 3, come modificata dalla legge 69 del 18 giugno 2009 concernente “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;

VISTO l’articolo 41, comma 5, della menzionata legge che dispone “La Fondazione, su richiesta dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalità di collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad attenersi nell’assolvere agli incarichi ad essa affidati”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante il nuovo “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138 e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 429/09/CONS, del 29 luglio 2009, con la quale è stata stipulata una convenzione di durata triennale tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni;

VISTA la delibera n. 540/13/CONS, del 30 settembre 2013, con la quale è stata rinnovata per un ulteriore triennio la Convenzione approvata con la citata delibera n. 429/09/CONS;

VISTA la delibera n. 712/13/CONS, del 12 dicembre 2013, concernente la “Definizione di tre progetti esecutivi di ricerca, ai sensi dell’art. 2 della Convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante approvazione del “Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70” (di seguito, Regolamento);

VISTO in particolare l’art. 19 della citata delibera n. 680/13/CONS che dispone l’entrata in vigore del Regolamento per il 31 marzo 2014;

CONSIDERATA la necessità di provvedere in tempo utile rispetto a tale scadenza alla realizzazione di un sistema di gestione informatizzato per la ricezione e il processamento delle istanze che perverranno all’Autorità ai sensi del Regolamento;

CONSIDERATO che i progetti esecutivi di ricerca svolti negli anni dalla Fondazione Bordoni hanno sempre avuto ad oggetto, come previsto dall’art. 1, comma 1, della Convenzione, attività – a supporto dell’Autorità – aventi carattere di studio e analisi di natura tecnica e scientifica, nonché di assistenza, in relazione alle fasi applicative, ai lavori degli Uffici;

CONSIDERATO che i risultati dei progetti esecutivi vengono utilizzati dall’Autorità e condivisi, a vantaggio dell’intera collettività, per la promozione delle nuove tecnologie e per l’approfondimento di argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio;

CONSIDERATA la comprovata competenza di primario livello scientifico della Fondazione Ugo Bordoni nelle materie di interesse dell’Autorità nonché dell’esperienza maturata in progetti svolti per conto di istituzioni e pubbliche amministrazioni con analoga complessità e rilevanza pubblica, tale da costituire un valido supporto nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati;

VALUTATA l’opportunità dell’affidamento dell’incarico di realizzare il suddetto sistema di gestione informatizzato per la ricezione e il processamento delle istanze in materia di diritto d’autore alla Fondazione Ugo Bordoni tramite la citata Convenzione proprio in ragione delle professionalità tecnico-scientifiche e delle esperienze maturate dalla Fondazione medesima nelle attività di ricerca e di approfondimento su argomenti di carattere tecnico e regolamentare, nonché della comprovata competenza scientifica nelle materie inerenti alla predisposizione di sistemi informatici e di monitoraggio specificamente dedicati ai servizi di comunicazione elettronica;

CONSIDERATO che la stima dei costi di realizzazione di siffatto sistema è stata quantificata dalla Fondazione Ugo Bordoni in 177.986,21 euro annui per la durata di un triennio;

CONSIDERATO che la Convenzione, come rinnovata per il triennio 2013-2015, prevede, all'art. 4, una copertura finanziaria per ciascuna annualità di un importo massimo di 180.000 euro;

TENUTO CONTO che con la citata delibera n. 712/13/CONS è stata disposta la spesa complessiva di euro 179.999 fuori campo IVA sul bilancio di competenza 2013 dell'Autorità nel capitolo 1.13.1270;

CONSIDERATO, per l'effetto, che le restanti annualità sarebbero insufficienti per la copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione del citato sistema di gestione informatizzato per il diritto d'autore, come quantificati dalla Fondazione Ugo Bordoni;

CONSIDERATO, inoltre, che l'affidamento del citato sistema di gestione informatizzato per il diritto d'autore esaurirebbe quanto destinato alle attività inerenti alla Convenzione, come rinnovata, per il 2014 e per gli anni successivi, salva la necessità di disporre comunque il finanziamento per l'anno 2016, impedendo lo svolgimento di ulteriori ricerche oppure il rinnovo di lavori attualmente in corso;

RITENUTO, pertanto, al fine di lasciare impregiudicata la possibilità di avvalersi della collaborazione della Fondazione Ugo Bordoni anche per altri progetti, di procedere ad un incremento degli stanziamenti annui previsti all'art. 4 della Convenzione;

VISTO lo Statuto della Fondazione Ugo Bordoni e, in particolare, l'art. 4, comma 4, dello Statuto medesimo;

RAVVISATA la necessità di modificare la Convenzione, come rinnovata;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

Articolo unico

1. Alla Convenzione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni, come rinnovata ai sensi della delibera 540/13/CONS e sottoscritta in 22 ottobre 2013, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 1, comma 2, è sostituito dal seguente: "Le attività di cui al precedente paragrafo riguarderanno, in particolare, l'approfondimento di tematiche di carattere tecnico, economico e regolamentare attinenti a materie di interesse dell'Autorità, quali, a titolo esemplificativo, l'evoluzione delle reti di comunicazione elettronica, con attenzione agli aspetti di neutralità e sicurezza delle stesse; gli sviluppi tecnologici e di mercato relativi a nuovi servizi di comunicazione elettronica, con particolare riferimento ai servizi convergenti; gli strumenti tecnici per garantire una migliore tutela del consumatore e dell'utente

nei settori delle comunicazioni elettroniche, dei media e dei servizi postali; la tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica; le tecnologie e la regolamentazione delle risorse radio-frequenziali; la qualità delle reti e dei servizi di comunicazione.”;

b) l'art. 4 è sostituito dal seguente: “Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività affidate dall'Autorità alla Fondazione Bordini e previste dall'articolo 1 della presente Convenzione possono trovare copertura, per ciascuna annualità, entro l'importo massimo complessivamente non superiore a euro 280mila. Di tale limite si dovrà tener conto nell'ambito dei progetti esecutivi predisposti tra la Fondazione Bordini e l'Autorità, secondo le modalità indicate nell'articolo 2. Nella delibera del Consiglio dell'Autorità che approva il progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 2 è indicata la somma all'uopo stanziata, fermo restando il limite annuo massimo di 280mila euro, il capitolo di spesa e l'esercizio finanziario di riferimento.”;

c) l'art. 5 è sostituito dal seguente: “La presente Convenzione ha la validità di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Entro il termine di scadenza l'Autorità può decidere in merito al rinnovo della stessa con delibera del Consiglio.”.

2. Il Presidente è autorizzato a stipulare un atto aggiuntivo alla Convenzione tra l'Autorità e la Fondazione Ugo Bordini, nei termini e nelle modalità indicate al comma 1.

3. Gli oneri finanziari derivanti dalle modifiche alla Convenzione come definite al comma 1 gravano sul bilancio di competenza dell'Autorità nel capitolo di spesa n. 1.13.1270 della Direzione analisi dei mercati, concorrenza e studi dedicato a “Spese per progetti, collaborazioni e convenzioni con università ed enti di ricerca nazionali e internazionali”, che è integrato, nei limiti dell'importo di 100.000 euro, dal capitolo di spesa n. 1.10.1206 della Direzione servizi media dedicato a “Spese per l'attuazione dei programmi di attività, compresi gli oneri per convenzioni, studi, ricerche, consulenze e gruppi di lavoro”. Sono autorizzate le conseguenti variazioni di bilancio

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, li 9 gennaio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani